

N. 12/9 Repertorio -----

----- **ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2022 duemilaventidue, il giorno 23 ventitré del mese di maggio, -----

in Como, nella sede dell'Aero Club Como in viale Massenzio Masia n. 44, -----

davanti a me SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, sono presenti i signori: -----

Cappelletti Marco, nato a Cantù il 26 luglio 1973, residente a Cantù, via Angelo Longoni n. 7, codice fiscale CPP MRC 73L26 B639W; -----

Cigardi Marco Giuseppe, nato ad Erba il 4 giugno 1961, residente ad Erba, piazza Rovere n. 4, codice fiscale CGR MCG 61H04 D416I; -----

Ermecini Gabriele, nato a Sesto San Giovanni il 25 luglio 1972, residente a Como, via Prestino n. 20, codice fiscale RMC GRL 72L25 I690R; -----

Frigerio Giacomo, nato a Como il 14 ottobre 1974, residente a Como, via Ludovico Lazzaro Zamenhof n. 1, codice fiscale FRG GCM 74R14 C933K; -----

Giorgi Adriano, nato a Como il 17 dicembre 1971, residente a Torno, via De Passeris n. 12, codice fiscale GRG DRN 71T17 C933Y; -----

Guggiari Enrico, nato a Como il 10 novembre 1947, residente a Como, via Castel Carnasino n. 11, codice fiscale GGG NRC 47S10 C933S; -----

Leoncini Gianfranco, nato a Chiavari il 13 maggio 1963, residente a San Fermo della Battaglia, via dei Pini n. 7, codice fiscale LNC GFR 63E13 C621I; -----

Malaguti Antonio, nato a Catania il 30 gennaio 1974, residente a Como, via Gaspare Rosales n. 4, codice fiscale MLG NTN 74A30 C351U; -----

Perotti Vittorio, nato a Milano l'11 maggio 1957, residente a Como, via Gorizia n. 4, codice fiscale PRT VTR 57E11 F205J; -----

Porro Maurizio, nato a Como il 21 luglio 1968, residente a Como, via Francesco Petrarca n. 17, codice fiscale PRR MRZ 68L21 C933F; -----

Porta Giorgio, nato a Como il 9 agosto 1958, residente a Como, via Leonardo da Vinci n. 43, codice fiscale PRT GRG 58M09 C933R; -----

Rabazzi Cristina, nata a Macerata il 5 settembre 1977, residente a Como, via Gaspare Rosales n. 4, codice fiscale RBZ CST 77P45 E783P; -----

Villa Giancarlo, nato a Como il 25 giugno 1976, residente a Milano, via Terenzio n. 12, codice fiscale VLL GCR 76H25 C933L; -----

Galetti Pierantonio, nato a Como il 24 gennaio 1956, residente a Como, via Giovanni Palma n. 6, codice fiscale GLT PNT

Registrato a Como
il 7 giugno 2022
n.12322 Serie: 1T
con Euro 200,00

56A24 C933C. -----

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue. -----

Art. 1) - E' costituita tra i signori Cappelletti Marco, Cigardi Marco Giuseppe, Ermecini Gabriele, Frigerio Giacomo, Giorgi Adriano, Guggiari Enrico, Leoncini Gianfranco, Malagutti Antonio, Perotti Vittorio, Porro Maurizio, Porta Giorgio, Rabazzi Cristina, Villa Giancarlo e Galetti Pierantonio, cittadini italiani, l'associazione denominata -----

----- **"AERO SOCCORSO COMO ODV"**, -----
in breve anche **"A.S.C. ODV"**, -----

con sede in Como, viale Massenzio Masia n. 44 e sede secondaria di Alzate Brianza, via Isonzo n. 226 (di seguito anche l'"**Associazione**"). -----

Art. 2) - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto e con le modalità previste dalla legge: -----

* protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni; -----

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281. -----

In particolare l'Associazione si propone di operare nei seguenti ambiti, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente ed anche con l'impiego di aeromobili, aerodine, aerei a pilotaggio remoto, unità di navigazione e mezzi ed attrezzature subacquee: -----

* radiocomunicazioni finalizzate alle attività di interesse generale sopra indicate; -----

* antincendio boschivo; -----

* salvaguardia del patrimonio ambientale; -----

* ricerca di persone, animali e mezzi dispersi; -----

* ricerca e formazione nell'ambito delle attività di protezione civile; -----

* diffusione e utilizzo del cavallo; -----

* formazione personale e professionale dei propri soci e di altri soggetti interessati, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate; -----

* affiancamento in servizi di protezione ambientale e protezione civile, al Corpo Forestale dello Stato, Comunità Montane, enti pubblici, privati per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri;

* promozione del volontariato come crescita individuale della persona e della collettività; -----

- * svolgimento di attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente; -----
- * previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; -----
- * monitoraggio ambientale; -----
- * controllo e vigilanza del territorio anche attraverso convenzioni con Enti e Autorità; -----
- * sensibilizzazione ed informazione dei cittadini; -----
- * disinfezione da imenotteri; -----
- * svolgimento delle attività proprie degli addetti alle segnalazioni aggiuntive (A.S.A.); -----
- * attività di contenimento inquinanti. -----

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. -----

Nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro: -----

- stipulare ogni atto o contratto necessario o utile in funzione delle finalità di cui sopra, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o d'uso, di immobili; ----
- stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati; -----
- amministrare beni, mobili ed immobili, ovvero possedere diritti sugli stessi; assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza; -----
- promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; -----
- promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività; -----
- promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali; -----
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Associazione; -----
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione; ----
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli

della Associazione; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. -----

Art. 3) - L'Associazione ha durata illimitata. -----

Art. 4) - L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**". -----

Art. 5) - Il primo esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue). -----

Art. 6) - A comporre il Consiglio Direttivo per i primi tre esercizi (e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024) vengono designati i signori Cigardi Marco, Leoncini Gianfranco, Cappelletti Marco, Guggiari Enrico, Porro Maurizio, Villa Giancarlo, Rabazzi Cristina, Porta Giorgio, qui comparsi, che accettano. -----

Cigardi Marco viene nominato presidente del consiglio direttivo, Leoncini Gianfranco viene nominato vice presidente, Rabazzi Cristina viene nominata segretaria, Porta Giorgio viene nominato coordinatore/referente. -----

Art. 7) - Il fondo di dotazione iniziale della associazione è composto dalle quote conferite dai comparenti, pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuno e quindi complessivamente pari ad euro 700,00 (settecento virgola zero zero). -----

Art. 8) - Si richiede l'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), sezione organizzazioni di volontariato; a tale fine, viene conferito mandato a Cigardi Marco e Leoncini Gianfranco, sopra generalizzati, in via tra loro disgiunta, i poteri per compiere tutti gli atti utili o necessari per l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte le integrazioni, le modifiche, le soppressioni e le aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità. -----

Art. 9) - Tutte le spese e le imposte derivanti da questo atto si convengono a carico dell'Associazione qui costituita. - Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono alle ore venti e quarantacinque minuti. -----

Occupi 2 (due) fogli per 4 (quattro) facciate intere e parte della quinta. -----

Firmato: Marco Cappelletti, Cigardi Marco Giuseppe, Gabriele Ermecini, Frigerio Giacomo, Giorgi Adriano, Enrico Guggiari, Leoncini Gianfranco, Antonio Malaguti, Vittorio Perotti, Porro Maurizio, Giorgio Porta, Cristina Rabazzi, Giancarlo Villa, Pierantonio Galetti -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Allegato "A" al n. 12/9 di repertorio -----

----- **STATUTO** -----

----- dell'associazione **"AERO SOCCORSO COMO ODV"**, -----

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata. -----

È costituita l'associazione -----

----- **"AERO SOCCORSO COMO ODV"**, -----

in breve anche **"A.S.C. ODV"** (di seguito l'**"Associazione"**). --

L'Associazione ha sede legale in Comune di Como, viale

Massenzio Masia n. 44 e sede secondaria in Comune di Alzate

Brianza, via Isonzo n. 226. -----

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non

costituiscono modificazioni dello statuto. Il consiglio

direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede

principale nell'ambito dello stesso comune, informando in

tempi congrui tutti gli associati ed istituire sedi

secondarie anche in altri Comuni. -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali -----

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante

l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti

attività di interesse generale, nel rispetto e con le

modalità previste dalla legge: -----

* protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.

225, e successive modificazioni; -----

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,

speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e

prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto

1991 n. 281. -----

In particolare l'Associazione si propone di operare nei

seguenti ambiti, nei limiti e con le modalità previste dalla

normativa tempo per tempo vigente ed anche con l'impiego di

aeromobili, aerodine, aerei a pilotaggio remoto, unità di

navigazione e mezzi ed attrezzature subacquee: -----

* radiocomunicazioni finalizzate alle attività di interesse

generale sopra indicate; -----

* antincendio boschivo; -----

* salvaguardia del patrimonio ambientale; -----

* ricerca di persone, animali e mezzi dispersi; -----

* ricerca e formazione nell'ambito delle attività di

protezione civile; -----

* diffusione e utilizzo del cavallo; -----

* formazione personale e professionale dei propri soci e di

altri soggetti interessati, nell'ambito delle attività di

interesse generale sopra indicate; -----

* affiancamento in servizi di protezione ambientale e

protezione civile, al Corpo Forestale dello Stato, Comunità Montane, enti pubblici, privati per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri; -----

* promozione del volontariato come crescita individuale della persona e della collettività; -----

* svolgimento di attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente; -----

* previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; -----

* monitoraggio ambientale; -----

* controllo e vigilanza del territorio anche attraverso convenzioni con Enti e Autorità; -----

* sensibilizzazione ed informazione dei cittadini; -----

* disinfezione da imenotteri; -----

* svolgimento delle attività proprie degli addetti alle segnalazioni aggiuntive (A.S.A.); -----

* attività di contenimento inquinanti. -----

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. ----

Nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro: -----

- stipulare ogni atto o contratto necessario o utile in funzione delle finalità di cui sopra, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o d'uso, di immobili; -----

- stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati; -----

- amministrare beni, mobili ed immobili, ovvero possedere diritti sugli stessi; assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza; -----

- promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; -----

- promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività; -----

- promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali; -----

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari

attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Associazione; -----

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione; ----

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. -----

L'Associazione, per finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. ----

Art. 3) Associati -----

Sono Associati: -----

* coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; -----

* coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del consiglio direttivo. -----

Il numero degli associati deve essere almeno pari a quello minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. ----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. -----

In particolare gli associati hanno diritto di: -----

* se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, intervenire e votare all'assemblea; -----

* consultare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo, che ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione stessa. -----

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto ed in particolare dell'obbligo di versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal consiglio direttivo; la quota associativa non è rimborsabile, cedibile o rivalutabile. -----

Art. 4) Volontari -----

L'Associazione si avvale in modo prevalente nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari propri associati o di volontari aderenti agli enti associati o di soggetti terzi. -----

Tutti i volontari devono essere iscritti nel registro dei

volontari. -----
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

Art. 5) Ammissione degli Associati -----
Coloro che vogliono entrare a far parte dell'Associazione ne fanno domanda al consiglio direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto ed ai regolamenti vigenti. -----
Sull'istanza si pronuncia il consiglio direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, delibera da comunicarsi all'interessato. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. -----
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. -----

Art. 6) Recesso ed esclusione -----
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, si perde in caso di decesso (per i soci che sono persone fisiche); l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----
Il recesso ha effetto al momento della ricezione della comunicazione da parte del consiglio direttivo, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del consiglio direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. -----
L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. -----
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica al socio del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. -----

Art. 7) Organi dell'Associazione -----
Sono organi dell'Associazione: -----

- a) l'assemblea; -----
- b) il consiglio direttivo; -----
- c) il presidente ed il vice presidente; -----
- d) l'organo di controllo, se nominato; -----
- e) il revisore legale dei conti, se nominato. -----

Art. 8) Assemblea -----

A) Funzioni -----

L'assemblea: -----

- nomina e revoca il presidente, i componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e il revisore; -----
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale; -----
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali; -----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; -----
- approva i regolamenti; -----
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; -----
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; -----
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto. -----

B) Convocazione -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo: -----

* almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere; -----

* ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità; -----

* quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. -----

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. -----

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. -----

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti gli associati aventi diritto di voto e dei componenti l'organo di controllo, se nominato. ----

C) Diritto di intervento e di voto -----

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota annuale. -----

Ciascun associato esprime un solo voto. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo una delega. -----

Il voto si esercita in modo palese, ad eccezione delle votazioni che riguardano persone e gli organi direttivi. ----

D) Svolgimento -----

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione è affidata al segretario, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea e affisso presso la sede sociale. -----

Il presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione; il presidente può ammettere l'intervento alla riunione (senza diritto di voto), in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. ----

La riunione dell'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

E) Quorum costitutivo e deliberativo -----

L'assemblea è validamente costituita: -----

(i) in prima convocazione qualora intervenga almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; -----

(ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. -----

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. -----

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. -----

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4
(tre quarti) degli associati. -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i
componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. -

Art. 9) Consiglio direttivo -----

A) Funzioni -----

Il consiglio direttivo è l'organo preposto alla gestione ed
amministrazione dell'Associazione: è investito dei più ampi
poteri di gestione ordinaria e straordinaria. -----

Spetta al consiglio direttivo di: -----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; -

- convocare l'assemblea; -----

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- eleggere al suo interno il segretario, il tesoriere ed il

coordinatore/referente; -----

- nominare eventuali commissioni tecniche; -----

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il

bilancio sociale; -----

- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento

dell'Associazione; -----

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale

riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali

acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o

rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare

l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi

finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e

istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e

private e con la pubblica amministrazione; -----

- determinare le quote associative annuali ed eventuali

quote di ingresso; -----

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli

associati; -----

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; -----

- deliberare la partecipazione dell'Associazione a bandi,

gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque

denominate; -----

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il

compimento di singoli atti; -----

- promuovere e organizzare gli eventi associativi; -----

- compiere qualunque atto di gestione che non sia

espressamente demandato all'assemblea o di competenza di

altri organi. -----

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei

propri componenti specifiche deleghe per il compimento di

atti o categorie di atti determinati. -----

B) Composizione -----

Il consiglio direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri,

oltre al presidente, scelti fra gli associati persone

fisiche e durano in carica fino all'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili, fino ad un massimo di 3 (tre) mandati anche non consecutivi. -----

I consiglieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. -----

Dalla carica di consigliere si decade per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. I consiglieri decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi: -----

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio direttivo, senza giustificato motivo; -----

- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione. -----

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza. -----

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa. -----

Se vengono a mancare uno o più amministratori, l'assemblea, nella prima riunione, provvede alla loro sostituzione. -----

In caso di dimissioni del presidente o se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio direttivo. -----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. -----

C) Funzionamento -----

Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. -----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----

Il consiglio direttivo è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e

non vi si oppongano. -----

Il consiglio direttivo: -----

* è validamente riunito quanto sono presenti almeno la metà dei consiglieri; -----

* delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. -----

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo. -----

La riunione del consiglio direttivo può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio direttivo. -----

D) Doveri dell'ufficio -----

I componenti il consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. -----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. -----

I consiglieri devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio direttivo, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. -----

I consiglieri rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. -----

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. -----

Art. 10) Presidente e vice presidente -----

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, è eletto dall'assemblea unitamente agli altri membri del consiglio direttivo e rimane in carica fintanto che rimane in carica il consiglio direttivo di cui fa parte. -----

A fare data dall'iscrizione nel registro unico del terzo settore, le limitazioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel predetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente, nominato dal presidente tra gli altri membri del consiglio direttivo. -----

Art. 11) Organo di Controllo -----

A) Funzioni -----

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. -----

B) Composizione -----

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. - I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale. -----

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. -----

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di consigliere. -----

Art. 12) Revisione legale dei conti -----

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. ----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione -----

A) Composizione -----

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà della stessa, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di

cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. -----

B) Destinazione -----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. -----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. -- Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività: -----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; -----

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; -----

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. -----

Art. 14) Bilancio -----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal Revisore. -----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio direttivo. -----

Ricorrendo le condizioni di legge, il consiglio direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. -----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio direttivo, all'organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. -----

Art. 15) Devoluzione -----

Salve le inderogabili norme di legge, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, ove applicabile, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli. -----

Como. 23 maggio 2022 -----

Firmato: Marco Cappelletti, Cigardi Marco Giuseppe, Gabriele Ermecini, Frigerio Giacomo, Giorgi Adriano, Enrico Guggiari, Leoncini Gianfranco, Antonio Malaguti, Vittorio Perotti, Porro Maurizio, Giorgio Porta, Cristina Rabazzi, Giancarlo Villa, Pierantonio Galetti -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor Simone Parravicini, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che la presente copia, composta di nove mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegato.

Cadorago,